

MODULISTO
C. C. - 417



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO

PER

LE MARCHE


Prot. N. Allogati

Regione Marche - CAL - CREL
Registri CAL - CREL

0000079 | 04/04/2013
| CAL_MARCHE | A

MOD. 376

CORTE DEI CONTI



0001220-27/03/2013-SC_MAR-T71-P

**Al Presidente
del Consiglio delle Autonomie locali
delle Marche**
Piazza Cavour, 23
60121 - ANCONA

Oggetto: Richiesta di parere del Comune di Castelbellino - nota prot.n. 1591 del 26.2.2013.
Legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 7, comma 8.

Si trasmette copia della deliberazione n. 19/2013/PAR approvata nell'adunanza del
13 marzo 2013 concernente l'oggetto.

Il Direttore della Segreteria
(dott. Carlo Serra)



Deliberazione n. 19 / 2013/PAR

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

nell'adunanza del 13 marzo 2013

composta dai magistrati:

- Cons. Fabio Gaetano GALEFFI – Presidente f.f.
- Cons. Andrea LIBERATI – Componente
- Primo Ref. Pasquale PRINCIPATO - Componente
- Ref. Valeria FRANCHI – Componente relatore

* * *

PARERE

COMUNE DI CASTELBELLINO

Visto l'art.100 secondo comma della Costituzione;

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12

luglio 1934, n.1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994 n.20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la legge 5 giugno 2003 n.131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n.3;

Visto il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la Deliberazione della Sezione delle Autonomie approvata



nell'adunanza del 27 aprile 2004 avente ad oggetto gli indirizzi ed i criteri generali per l'esercizio della attività consultiva e successive modificazioni ed integrazioni rese con la Deliberazione n.9 del 4 giugno/3 luglio 2009;

Vista la richiesta di parere formulata dal Comune di Castelbellino con nota prot. 1591 del 26 febbraio 2013 pervenuta il successivo 27 febbraio 2013 a questa Sezione ed assunta in pari data al protocollo (n. 857);


Visto il successivo provvedimento con il quale il Presidente ha nominato il Referendario Valeria Franchi relatore per la questione in esame;

Udito nella Camera di consiglio il relatore dott.ssa Valeria Franchi;

Ritenuto in

FATTO

Il Comune di Castelbellino con nota a firma del suo Sindaco ha formulato, ai sensi dell'art.7 comma 8 della L.131/03, una richiesta di parere in tema di contributo di costruzione e, segnatamente, in ordine alla sussistenza in capo all'Ente di un obbligo di restituzione degli stessi a fronte del mancato esercizio dello ius aedificandi nonché in ordine alla individuazione, se del caso, del soggetto avente diritto essendo medio tempore intervenuta la vendita del lotto oggetto di titolo abilitativo.



A sostegno della richiesta il Comune richiedente, nel richiamare precedenti giurisprudenziali circa la portata del diritto alla restituzione degli oneri concessori, l'eventuale prescrizione dello stesso e la corretta individuazione del c.d. dies a quo (Tar Campania, 13 settembre 2004 n. 11949 - Tar Lombardia, 24 marzo 2010 n. 728), evidenziava in fatto:

- che in data 20 marzo 2002 aveva provveduto al rilascio di

concessione edilizia per l'edificazione di n. 3 edifici per complessivi 18

alloggi previo pagamento della prima rata del contributo di

costruzione ed accettazione della polizza a garanzia della
rateizzazione per complessivi € 87.500,25;

- Che la ditta costruttrice realizzava solo uno degli immobili assentiti e, in epoca successiva, ha provveduto alla vendita del residuo lotto - e degli oneri connessi al rilasciato titolo abilitativo - in favore di altra società;

- Che, decorsi 10 anni ed otto mesi dal rilascio della concessione edilizia, interveniva un ulteriore atto di trasferimento in favore di un'altra società che, tuttavia, rinunciava al residuo diritto di edificazione e chiedeva la restituzione dell'importo di € 44.694,84 relativa agli edifici non realizzati;

Tanto premesso in fatto si osserva.

MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE

L'art. 7 comma 8 della L. 131/03 ha intestato alle Sezioni Regionali della Corte dei conti un'importante funzione consultiva da esercitarsi attraverso pareri in materia di contabilità pubblica su richieste provenienti da Regioni nonché da Comuni, Province e Città metropolitane, di norma tramite il Consiglio delle Autonomie locali se istituito.




In vista di una delimitazione dei presupposti in costanza dei quali detta funzione può svolgersi è intervenuta la Sezione delle Autonomie che, dapprima con la deliberazione in data 27 aprile 2004 e di recente con la deliberazione in data 4 giugno 2009, ha fissato rigorosi requisiti

sia di carattere soggettivo (dell'organo richiedente) sia di carattere oggettivo (ascrivibilità del quesito alla materia della contabilità pubblica e carattere generale ed astratto del quesito medesimo) la cui verifica deve, secondo un principio ormai pacificamente acquisito, precedere l'esame del merito della richiesta.

In questa prospettiva il Collegio, chiamato alla previa deliberazione della ammissibilità della richiesta di parere, rileva che la stessa è stata inviata direttamente dall'Ente richiedente e non già per il tramite del Consiglio delle autonomie locali, organo di rilievo costituzionale previsto dal vigente art. 123 della Costituzione, benchè indicato in indirizzo tra i destinatari della richiesta medesima.

Nondimeno, confermando il proprio orientamento e pur evidenziando che appare non ulteriormente differibile l'adozione di opportuni interventi organizzativi affinché il predetto organo, pur istituito con L.R. 10 aprile 2007 n.4, svolga la funzione allo stesso intestata il Collegio ritiene la richiesta ammissibile atteso che la formulazione della disposizione richiamata non preclude un rapporto diretto tra le amministrazioni e le Sezioni Regionali di controllo.

Parimenti, nel caso di specie, appare soddisfatto il prescritto requisito soggettivo sia con riguardo all'Ente richiedente sia con riguardo all'organo legittimato ad avanzare istanza di parere: la richiesta perviene, invero, dal Comune - ente espressamente indicato nella norma la cui elencazione va considerata tassativa in quanto riproduce letteralmente quella dell'art. 114 Cost. di cui l'art. 7 comma 8 L.131/03 costituisce attuazione (C.conti,Sez.Aut.del.13/07) - ed è sottoscritta dal



Sindaco e, dunque, dal soggetto titolare della rappresentanza istituzionale dell'ente locale ex art. 50 comma 2 Tuel.

A diverse conclusioni deve, di contro, pervenirsi per ciò che attiene il diverso profilo di ammissibilità oggettiva.

In disparte le perplessità circa la riferibilità del quesito posto alla materia della contabilità pubblica così come interpretata dalla giurisprudenza della Corte dei conti (cfr. deliberazione 5/AUT/2006 e nonchè, da ultimo, per quanto di interesse deliberazione SS.RR. 54/2010), il Collegio rileva, invero, che la questione prospettata attiene ad una concreta e specifica vicenda gestionale sulla quale, secondo un principio pacificamente acquisito, è preclusa ogni valutazione.

Giova, a tal riguardo, richiamare il costante orientamento della Sezione per cui la funzione consultiva non può risolversi in una attività consulenziale e, dunque, in una surrettizia modalità di coamministrazione rispetto a scelte che sono rimesse in via esclusiva alla Amministrazione.

Il carattere dirimente della questione preliminare - risulta negativamente - esime da ogni valutazione nel merito.

P.Q.M.

La Sezione dichiara inammissibile la richiesta di parere sotto il profilo oggettivo.

La presente deliberazione verrà trasmessa, a cura della segreteria, al Sindaco del Comune di Castellbellino e al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali delle Marche.

Così deliberato in Ancona, nella Camera di consiglio del 13 marzo 2013.




Il relatore

Il Presidente f.f.

Valeria Franchi

Fabio Gaetano Galeffi



Depositata in Segreteria in data 25 MAR. 2013

Il direttore della Segreteria


Di Carlo SERRA